

Legge 13 luglio 1966, n. 615

Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 13 agosto 1966)

Il presente testo è modificato ed integrato ai sensi del D.P.R. 08/06/1982, n. 400 (G.U. n. 181 del 03/07/1982), e del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (G.U. n. 114 del 18/05/1992).

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1

[1] L'esercizio di impianti termici, alimentati con combustibili minerali solidi o liquidi, a ciclo continuo o occasionale, nonché l'esercizio di impianti industriali e di mezzi motorizzati, che diano luogo ad emissione in atmosfera di fumi, polveri, gas e odori di qualunque tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e di costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati, sarà sottoposto alle norme di cui alla presente legge.

Art. 2

[1] Ai fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico, il territorio nazionale è suddiviso in due «zone» di controllo, denominate rispettivamente zona A e zona B.

[2] La zona A comprende:

1) i comuni dell'Italia centro-settentrionale con popolazione da 70.000 a 300.000 abitanti, ovvero con popolazione inferiore, ma con caratteristiche industriali o urbanistiche o geografiche o meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell'inquinamento atmosferico, secondo il giudizio della commissione centrale di cui all'art. 3;

2) i comuni dell'Italia meridionale ed insulare con popolazione da 300.000 abitanti ad 1.000.000, ovvero con popolazione inferiore, ma con caratteristiche industriali o urbanistiche o geografiche o meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell'inquinamento atmosferico secondo il giudizio della predetta commissione centrale;

3) le località che, a parere della stessa commissione, rivestano un particolare interesse pubblico.

[3] La zona B comprende:

1) i comuni dell'Italia centro-settentrionale con popolazione superiore a 300.000 abitanti ed i comuni dell'Italia meridionale ed insulare con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

2) i comuni di cui sopra, con popolazione anche inferiore a quelle sopra indicate purché presentanti caratteristiche industriali o urbanistiche o geografiche o meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell'inquinamento atmosferico secondo il giudizio della predetta commissione centrale.

[4] Alla ripartizione dei comuni interessati nelle due zone previste dal presente articolo, sarà provveduto con decreto del Ministro per la sanità (1), previo parere della commissione centrale di cui all'art. 3.

[5] Il Ministro per la sanità, con le stesse forme, può assegnare un comune, su richiesta debitamente motivata, ad una delle due zone, indipendentemente dal numero dei suoi abitanti e dalla ubicazione geografica.

Art. 3

[1] Presso il Ministero della sanità è istituita una commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, così composta: (*omissis*)

[2] Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

[3] Per l'esame di determinati problemi, la commissione può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate.

[4] Ai componenti della commissione centrale spettano i compensi previsti dal D.P.R. 11/01/1956, n. 5.

Art. 4

[1] La commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico:

a) esamina qualsiasi materia inerente all'inquinamento atmosferico;

b) esprime parere su tutte le questioni relative all'inquinamento atmosferico che siano sottoposte al suo esame da parte di enti pubblici e privati;

c) promuove studi e ricerche su problemi attinenti all'inquinamento atmosferico.

Art. 5

[1] In ogni capoluogo di regione, nella quale almeno un comune risulti interessato alla presente legge, è istituito presso l'ufficio del medico provinciale un comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico, così composto: (*omissis*)

[2] Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

[3] Il comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate.

[4] Dovrà sentire inoltre i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle province e dei comuni di volta in volta interessati.

[5] Il comitato, nominato con decreto del Ministro per la sanità, dura in carica tre anni.

[6] Ai componenti del comitato regionale spettano i compensi stabiliti dal D.P.R. 11/01/1956, n. 5.

Art. 6

[1] Il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico:

- a) esamina qualsiasi questione inerente all'inquinamento atmosferico nell'ambito regionale ;
- b) esprime parere sui provvedimenti da adottarsi dalle amministrazioni comunali a norma della presente legge;
- c) promuove studi, ricerche e iniziative concernenti la lotta contro l'inquinamento atmosferico.

Art. 7

[1] Le amministrazioni provinciali debbono istituire entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge un servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, avvalendosi dell'opera dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, ovvero degli istituti di igiene o di altri istituti elaboratori, purché questi siano all'uopo autorizzati dal Ministero della sanità.

[2] Al servizio di cui al precedente comma possono provvedere direttamente anche i singoli comuni che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino all'amministrazione provinciale la relativa deliberazione approvata nei modi di legge.

Capo II

IMPIANTI TERMICI - INSTALLAZIONI

Art. 8

[1] Nelle zone A e B previste dal precedente art. 2, ciascun impianto termico di potenzialità superiore alle 30.000 Kcal/h, nonché i locali e le relative installazioni, devono possedere i requisiti tecnici e costruttivi atti ad assicurare un idoneo funzionamento, in base alle norme stabilite nel regolamento (4) di esecuzione della presente legge.

Art. 9

[1] Per l'installazione di un nuovo impianto termico di cui al precedente art. 8 o per la trasformazione o l'ampliamento di un impianto preesistente, il proprietario o possessore deve presentare domanda corredata da un progetto particolareggiato dell'impianto - con l'indicazione della potenzialità in Kcal/h - al Comando provinciale dei vigili del fuoco, che lo approva dopo avere constatato la corrispondenza dell'impianto alle norme stabilite dal regolamento. (4)

[2] Avverso la mancata approvazione del progetto dell'impianto, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al prefetto.

[3] Il provvedimento del prefetto è definitivo.

[4] Chiunque installa, trasforma o amplia un impianto termico di cui al precedente art. 8, senza la preventiva approvazione di cui al presente articolo, è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Art. 10

[1] Entro quindici giorni dalla installazione o dalla trasformazione o dall'ampliamento dell'impianto, l'utente deve fare denuncia, indicando anche la

potenzialità in Kcal/h, al Comando provinciale dei vigili del fuoco che provvederà ad effettuare il collaudo dell'impianto verificandone la rispondenza con le norme stabilite nel regolamento. (4)

[2] Avverso l'esito negativo di tale collaudo è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica al prefetto.

[3] Il provvedimento del prefetto è definitivo.

[4] Chiunque ometta nel termine prescritto di far la denuncia di cui sopra, è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

[5] Chiunque metta in funzione, senza attendere il collaudo di cui al comma 1 del presente articolo, un impianto termico, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 150.000.

Capo III COMBUSTIBILI

Art. 11

[1] I combustibili usati per il funzionamento degli impianti termici di cui al precedente art. 8 nei comuni appartenenti alle zone A e B devono possedere determinate caratteristiche merceologiche e il loro impiego deve essere subordinato alle condizioni specificate negli articoli seguenti, salvo quanto previsto dagli stessi articoli limitatamente ai distillati di petrolio (2).

Artt. 12-13

(Omissis)

Si omettono gli articoli 12 e 13 in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 08/07/1986, n. 349 (G.U. n. 186 del 15/07/1986), sono stati abrogati con effetto dal 24/03/1996, data di entrata in vigore del D.P.C.M. 02/10/1995. In seguito all'abrogazione del D.P.C.M. 02/10/1995, come da art. 14 del D.P.C.M. 08/03/2002 l'abrogazione degli articoli 12 e 13 è stata riconfermata.

Art. 14

[1] Chiunque impiega per il funzionamento degli impianti termici di cui al precedente art. 8 combustibili non corrispondenti alle caratteristiche stabilite nei precedenti articoli o in modo difforme alle prescrizioni ivi contenute è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 300.000.

[2] Con l'entrata in vigore della presente legge i commercianti di combustibili dovranno precisare in apposito documento, o sulla fattura rilasciata all'utente, le caratteristiche merceologiche del combustibile venduto.

[3] Ove il fatto previsto dal comma 1 dipenda unicamente dal combustibile e risulti provata la responsabilità del fornitore la penalità ricadrà su quest'ultimo e sarà raddoppiata rispetto alle cifre indicate nel primo capoverso.

Art. 14-bis (3)

[1] I contenuti di zolfo riportati nei precedenti articoli 12 e 13 si intendono riferiti anche ai distillati di petrolio destinati ad usi diversi da quelli per il funzionamento degli impianti termici.

[2] Le disposizioni di cui al precedente art. 14 si applicano anche all'impiego di distillati di petrolio per usi diversi da quelli per il funzionamento degli impianti termici.

[3] I commi precedenti non si applicano ai distillati di petrolio:

- impiegati nelle centrali elettriche;
- impiegati per le navi adibite alla navigazione marittima;
- contenuti nei serbatoi di carburante dei battelli adibiti alla navigazione interna e dei veicoli a motore al momento del loro ingresso nel territorio nazionale.

Capo IV **CONDUZIONE - VIGILANZA**

Art. 15

[1] Tutti gli impianti termici devono essere condotti in maniera idonea, così da assicurare una combustione quanto più perfetta possibile allo scopo di evitare i danni ed i pericoli di cui all'art. 1 della presente legge.

[2] Nel regolamento di esecuzione (4) della presente legge saranno stabilite le norme per il controllo dei fumi e delle emissioni in genere, nonché i limiti massimi ammissibili di materie inquinanti nei fumi e nelle emissioni predette.

[3] Nella conduzione degli impianti termici, chiunque dia luogo ad emissione di fumi aventi contenuti di materie inquinanti superiori ai limiti stabiliti dal regolamento (4), è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000. I limiti di tollerabilità di tali fumi saranno stabiliti dal regolamento. (4)

[4] Al conduttore di impianti termici in caso di recidiva nel reato di cui al precedente comma, può essere revocato il patentino di abilitazione.

Art. 16

[1] Il personale addetto alla conduzione di un impianto termico di potenzialità superiore a 200.000 Kcal/h deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato all'ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale.

[2] Con decreto del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale saranno fissate le norme relative all'autorizzazione ad istituire i corsi, la durata di essi, le modalità di ammissione, i programmi e le norme concernenti gli esami.

[3] Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite le località sedi di esami.

[4] Con decreto del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale sono ordinate, a periodi non maggiori di dieci anni, revisioni parziali o generali dei patentini di abilitazione alla conduzione di impianti termici.

[5] Il patentino di cui al comma 1 diverrà obbligatorio entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto indicato nel comma 2.

Art. 17

[1] In ogni provincia è istituito presso l'ispettorato provinciale del lavoro un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici a norma del precedente art. 16; copia di tale registro deve essere tenuta presso il Comando provinciale dei vigili del fuoco.

Art. 18

[1] Chiunque conduca un impianto termico di potenzialità superiore a 200.000 Kcal/h senza essere munito del patentino di cui al precedente art. 16 è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 30.000.

Art. 19

[1] La vigilanza sugli impianti termici, sulla loro conduzione, sui combustibili e sulle emissioni è effettuata dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, con controlli periodici o su indicazioni della competente autorità sanitaria o degli organi di controllo previsti dalla presente legge.

[2] I Comandi provinciali dei vigili del fuoco, ai fini della predetta vigilanza, hanno la facoltà di procedere a sopralluoghi ed a prelievi di campioni di combustibili. I predetti Comandi possono richiedere la collaborazione dei competenti uffici tecnici comunali.

[3] I campioni di combustibili prelevati devono essere inviati per gli esami e le analisi ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, o ad altri laboratori all'uopo autorizzati dal Ministero per la sanità.

[4] Quando dall'analisi risulti che i combustibili non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge e dal regolamento (4), il capo del laboratorio trasmette denuncia al medico provinciale, unendovi il verbale di prelievo ed il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica all'utente dell'impianto termico al quale è stato fatto il prelievo ed al Comando provinciale dei vigili del fuoco che ha eseguito il prelievo stesso, il risultato dell'analisi.

[5] Entro quindici giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati possono presentare al medico provinciale istanza di revisione, in bollo, unendo la ricevuta di versamento effettuato presso la tesoreria provinciale, della somma che sarà indicata nel regolamento. (4)

[6] Le analisi di revisione sono eseguite presso l'istituto superiore di sanità, entro il termine massimo di mesi due. In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o qualora l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico provinciale, entro quindici giorni trasmette le denunce all'autorità giudiziaria.

[7] I Comandi provinciali dei vigili del fuoco devono segnalare all'ufficiale sanitario comunale, al medico provinciale e al comitato regionale di cui all'art. 5 tutte le trasgressioni alle disposizioni della presente legge, del regolamento di esecuzione (4) e dei regolamenti locali, riscontrate nell'eseguire i controlli di cui al comma 1 del presente articolo, o delle quali fossero comunque a conoscenza.

Capo V **INDUSTRIE**

Art. 20

[1] Tutti gli stabilimenti industriali, oltre agli obblighi loro derivanti dalla classificazione come lavorazioni insalubri o pericolose, di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie 27/07/1934, n. 1265, devono, in conformità al regolamento di esecuzione (4) della presente legge, possedere impianti, installazioni o dispositivi tali da contenere entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta l'emissione di fumi o gas o polveri o esalazioni che, oltre a costituire comunque pericolo per la salute pubblica, possano contribuire all'inquinamento atmosferico.

[2] Su richiesta delle autorità comunali o provinciali interessate, l'accertamento del contributo all'inquinamento atmosferico da parte degli stabilimenti industriali, è affidato al comitato regionale di cui all'art. 5.

[3] A tal fine, il comitato regionale, ove lo ritenga necessario, delega per i sopralluoghi agli stabilimenti industriali una apposita commissione provinciale composta dal medico provinciale che la presiede, da un rappresentante del comune, dal Comandante provinciale dei vigili del fuoco, dal direttore del laboratorio chimico provinciale, da un ispettore del lavoro, da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, da un esperto di chimica-fisica, da un esperto in chimica industriale designato dal comitato regionale.

[4] Qualora gli stabilimenti industriali, a seguito di sopralluogo eseguito in base al presente articolo, siano riscontrati non conformi alle volute caratteristiche, il comune notificherà agli interessati l'obbligo di eliminare gli inconvenienti riscontrati, nonché il termine entro il quale tale eliminazione dovrà essere effettuata. Trascorso tale termine senza che gli interessati abbiano provveduto, i trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a 1.000.000.

[5] Indipendentemente dal provvedimento penale, il prefetto può ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento.

[6] Il provvedimento del prefetto è definitivo.

[7] La vigilanza sugli stabilimenti industriali di cui al presente articolo ai fini dell'inquinamento atmosferico è affidata ai comuni e alle province.

[8] Nel caso di inquinamenti atmosferici interessanti comuni finitimi appartenenti a differenti regioni la competenza di cui ai precedenti commi è devoluta alla commissione centrale di cui all'art. 3 della presente legge. In tal caso la notifica di cui al precedente comma 4, viene effettuata a cura del Ministero per la sanità; in caso di inadempienza, e indipendentemente dal provvedimento penale, il Ministero può ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento.

Art. 21

[1] Nella elaborazione dei piani regolatori comunali, intercomunali o interprovinciali, deve essere tenuta in particolare considerazione l'ubicazione delle zone o

distretti industriali rispetto alle zone residenziali, tenendo nel dovuto conto il comportamento dei fattori meteorologici.

Capo VI

(Omissis)

Si omette il Capo VI in quanto abrogato, con effetto dal 01/01/1993, dall'art. 231, comma 1, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

[1] Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà emanato, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministero per la sanità, di concerto con i Ministeri per l'interno, per la grazia e giustizia, per i lavori pubblici, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato, il regolamento di esecuzione. (4)

Art. 26

[1] Le amministrazioni comunali dovranno integrare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (4) della presente legge, i regolamenti locali d'igiene con le norme contro l'inquinamento atmosferico, sentiti il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico e il Consiglio provinciale di sanità.

Art. 27

[1] Entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento nei comuni d'Italia centro-settentrionale si dovrà procedere al censimento di tutti gli impianti termici di cui all'art. 8, nonché degli stabilimenti industriali di cui all'art. 20. Il censimento sarà effettuato dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco in collaborazione con le singole amministrazioni comunali; in tale sede dovrà accertarsi la conformità dei predetti impianti alle disposizioni del regolamento di esecuzione e la loro rispondenza alle norme di sicurezza per la prevenzione incendi emanate dal Ministero per l'interno.

[2] Qualora i predetti impianti siano riscontrati non conformi alle prescrizioni del regolamento di esecuzione, il Comando provinciale dei vigili del fuoco notificherà agli interessati le modifiche e gli adattamenti ritenuti necessari, nonché il termine entro il quale dovranno essere effettuati.

[3] Trascorso tale termine senza che gli interessati abbiano provveduto, gli impianti non potranno più essere usati. Si applicano ai contravventori le pene previste dall'ultimo comma dell'art. 10.

NOTE

(1) L'elenco dei comuni è riportato in calce al seguente provvedimento.

(2) Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 08/06/1982, n° 400 (G.U. n° 181 del 03/07/1982).

(3) Articolo così aggiunto, dall'art. 4 del D.P.R. 08/06/1982, n° 400 (G.U. n° 181 del 03/07/1982)..

(4) Il regolamento di esecuzione, limitatamente al settore degli impianti termici, è stato promulgato con il D.P.R. 24/10/1967, n° 1288 (G.U. n° 6 del 09/01/1968), e poi sostituito, con effetto dal 23/03/1971, dal D.P.R. 22/12/1970, n° 1391 (G.U. n° 59 del 08/03/1971), salvo l'art. 17, che recita:

“Art. 17 - Norme transitorie e disposizioni finali

17.1 Il presente regolamento di esecuzione entra in vigore il 09/07/1967.

17.2 I locali, le installazioni e le apparecchiature degli impianti termici esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento nonché le caratteristiche e le composizioni delle loro emissioni, dovranno essere resi rispondenti alle norme regolamentari entro i termini definiti nella annessa tabella.

17.3 Prima che le caratteristiche costruttive dei serbatoi a servizio degli impianti termici esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento vengano rese rispondenti alle prescrizioni di cui al precedente art. 5, il prelevamento dei campioni di combustibile potrà essere effettuato dal tratto di tubazione che congiunge i serbatoi di servizio ai bruciatori mediante apposito rubinetto.

17.4 Il prelevamento del campione deve essere effettuato dopo aver lasciato defluire una quantità di combustibile almeno doppia di quella presumibilmente contenuta nel tratto di tubazione a monte del rubinetto di prelievo.

17.5 I tre prelievi regolamentari dovranno essere effettuati separatamente facendo defluire nel complesso una quantità di combustibile non inferiore a 20 litri; successivamente essi verranno mescolati e suddivisi nei contenitori, come prescritto.”.

Si omette la tabella richiamata al comma 17.2 in quanto i termini di adeguamento sono ormai scaduti.

ELENCO DEI COMUNI INCLUSI NELLE ZONE DI CONTROLLO A E B DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 13/07/1966, N. 615, RECANTE PROVVEDIMENTI CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO.

Il presente elenco è modificato ed integrato ai sensi dei seguenti decreti finora emanati: D.M. 23/11/1967, D.M. 11/01/1971, D.M. 01/10/1971, D.M. 05/10/1972, D.M. 27/01/1973, D.M. 28/12/1973, D.M. 09/03/1974, D.M. 09/05/1974, D.M. 24/07/1974, DD.MM. 19/10/1974, D.M. 18/02/1975, D.M. 26/04/1976, D.M. 06/07/1976, D.M. 28/12/1976, D.M. 29/03/1977, D.M. 20/12/1977, DELIB. G.R. LOMBARDIA 09/12/1986.

Abruzzo

Provincia di Chieti (Zona A): Chieti.

Provincia di Pescara (Zona A): Pescara, Scafa.

Campania

Provincia di Napoli (Zona B): Napoli.

Emilia

Provincia di Bologna (Zona A): Casalecchio di Reno, Imola, San Lazzaro di Savena.

Provincia di Bologna (Zona B): Bologna.

Provincia di Ferrara (Zona A): Ferrara.

Provincia di Forlì (Zona A): Cesena, Forlì, Rimini, Santarcangelo di Romagna.

Provincia di Modena (Zona A): Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Modena, Sassuolo.

Provincia di Parma (Zona A): Fidenza, Parma, Solignano.

Provincia di Piacenza (Zona A): Castel San Giovanni, Piacenza, Vemasca.

Provincia di Ravenna (Zona A): Faenza, Ravenna.

Provincia di Reggio Emilia (Zona A): Castellarano, Reggio Emilia, Rubiera, Scandiano.

Friuli-Venezia Giulia

Provincia di Gorizia (Zona A): Monfalcone.

Provincia di Trieste (Zona A): Trieste.

Provincia di Udine (Zona A): Udine.

Lazio

Provincia di Roma (Zona A): Civitavecchia, Colleferro, Guidonia.

Provincia di Roma (Zona B): Roma.

Liguria

Provincia di Genova (Zona B): Genova.

Provincia di La Spezia (Zona A): La Spezia.

Provincia di Savona (Zona A): Cairo Montenotte, Savona, Vado Ligure.

Lombardia

Provincia di Bergamo (Zona A): Albino, Bergamo, Calolziocorte, Calusco d'Adda, Dalmine, Fara Gera d'Adda, Levate, Lovere, Montello, Mozzo, Scanzorosciate, Seriate, Tavernola Bergamasca, Treviglio.

Provincia di Brescia (Zona A): Artogne, Bagnolo Mella, Bovezzo, Brescia, Collebeato, Concesio, Gardone Val Trompia, Gianico, Manerbio, Marone, Nave, Ospitaletto, Pisogne, Rezzato, Roncadelle, San Zeno Naviglio, Sarezzo, Villa Carcina.

Provincia di Como (Zona A): Bulciago, Corno, Lecco, Valmadrera.

Provincia di Cremona (Zona A): Crema, Cremona.

Provincia di Milano (Zona A): Abbiategrasso, Agrate, Albairate, Arcore, Arese, Arluno, Assago, Bareggio, Barlassina, Basiglio, Bellinzago, Bellusco, Bernate Ticino, Bertonico, Biassone, Binasco, Boffalora Ticino, Bollate, Bovisio Masciano, Bresso, Brugherio, Buccinasco, Burago, Bussero, Busto Garofalo, Cambiagio, Canegrate, Caponago, Carpiano, Carugate, Casalpusterlengo, Casorezzo, Cassano d'Adda, Cassina de' Pecchi, Cassinetta di Lugagnano, Cavenago Brianza, Ceriano Laghetto, Cemusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cesano Maderno, Cesate, Cisliano, Codogno, Cologno Monzese, Colturano, Comazzo, Concorezzo, Corbetta, Cormano, Cornaredo, Correzzana, Corsico, Cusano, Cusano Milanino, Desio, Dresano, Fombio, Gaggiano, Garbagnate Milanese, Gessate, Giussano, Gorgonzola, Inveruno, Lacchiarella, Lainate, Legnano, Lentate sul Seveso, Limbiate, Lissone, Locate Triulzi, Macherio, Magenta, Marcallo con Casone, Meda, Mediglia, Melegnano, Melzo, Mesero, Montanaso Lombardo, Muggiò, Nerviano, Nova Milanese, Novate Milanese, Noviglio, Opera, Omago, Ossona, Paderno Dugnano, Pantigliate, Parabiago, Paullo, Pero, Peschiera Borromeo, Pessano con Bomago, Pieve Emanuele, Pieve Fissiraga, Pioltello, Pogliano, Pregnana, Rescaldina, Rho, Rebecco sul Naviglio, Rodano, Rozzano, San Donato Milanese, San

Giorgio su Legnano, San Giuliano Milanese, San Vittore Olona, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Segrate, Senago, Seregno, Sattala, Settimo Milanese, Seveso, Solaro, Sovigo, Tavazzano con Villavesco, Trezzano sul Naviglio, Trezzo d'Adda, Turbigo, Venzago, Varedo, Vedano, Vignate, Villasanta, Vimercate, Vimodrone, Vittuone, Zizzolo Predabissi, Zibido San Giacomo.

Provincia di Milano (Zona B): Cinisello Balsamo, Milano, Monza, Sesto San Giovanni.

Provincia di Mantova (Zona A): Mantova, Ostiglia.

Provincia di Pavia (Zona A): Ferrara Erbognone, Pavia, Robbio, Sannazzaro de' Burgondi, Vigevano, Voghera.

Provincia di Sondrio (Zona A): Novate Mezzola.

Provincia di Varese (Zona A): Albizzate, Busto Arsizio, Cairate, Caravate, Caronno Pertusella, Castellanza, Cavarla con Premezzo, Fagnano Olona, Gallarate, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Lonate Ceppino, Marnate, Olgiate Olona, Samarate, Saronno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Ternate, Tradate, Varese.

Marche

Provincia di Ancona (Zona A): Ancona.

Provincia di Pesaro (Zona A): Pesaro.

Piemonte

Provincia di Alessandria (Zona A): Acqui Terme, Alessandria, Bosco Marengo, Casale Monferrato, Morano sul Po, Novi Ligure, Ovada, Serravalle Scrivia, Quattordio, Valenza.

Provincia di Asti (Zona A): Asti.

Provincia di Cuneo (Zona A): Alba, Borgo San Dalmazzo, Bra, Cortemilia, Dronero, Fossano, Frabosa Sottana, Robilante, Roccavione, Verzuolo.

Provincia di Novara (Zona A): Arona, Borgomanero, Domodossola, Grignasco, Novara, Omegna, Pieve Vergonte, Romagnano Sesia, Trecate, Villadossola.

Provincia di Torino (Zona A): Alpignano, Borgaro Torinese, Borgofranco d'Ivrea, Borgone di Susa, Brandizzo, Bruzolo, Carmagnola, Chieri, Chivasso, Ciriè, Collegno, Ivrea, Leini, Orbassano, Pinerolo, Rivalta di Torino, Robassomero, San Gillio, San Mauro Torinese, Villar Perosa.

Provincia di Torino (Zona B): Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Rivoli, Settimo Torinese, Torino, Venaria, Vinovo.

Provincia di Vercelli (Zona A): Biella, Cavaglià, Cossato, Crescentino, Lozzolo, Pra Saluggia, Tollegno, Trillo, Varallo, Vercelli.

Puglia

Provincia di Bari (Zona A): Bari.

Provincia di Taranto (Zona B): Taranto.

Sardegna

Provincia di Cagliari (Zona A): Portoscuso.

Provincia di Sassari (Zona A): Porto Torres.

Sicilia

Provincia di Catania (Zona A): Catania.

Provincia di Messina (Zona A): Milazzo, San Filippo del Mela, Pace del Mela, Santa Lucia del Mela.

Provincia di Palermo (Zona A): Palermo.

Provincia di Siracusa (Zona A): Melilli.

Toscana

Provincia di Arezzo (Zona A): Arezzo, Castel Focognano, Cavriglia, S. Giovanni Valdarno.

Provincia di Firenze (Zona A): Borgo S. Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Certaldo, Empoli, Fiesole, Incisa in Val d'Arno, Montelupo Fiorentino, Pelago, Pontassieve, Prato, Scandicci, Signa.

Provincia di Firenze (Zona B): Firenze.

Provincia di Grosseto (Zona A): Follonica, Orbetello, Scarlino.

Provincia di Livorno (Zona A): Campiglia Marittima, Livorno, Piombino, Rosignano Marittimo.

Provincia di Lucca (Zona A): Lucca.

Provincia di Massa Carrara (Zona A): Carrara, Massa.

Provincia di Pisa (Zona A): San Giuliano Terme, Pisa, Santa Croce sull'Arno.

Provincia di Pistoia (Zona A): Pistoia.

Provincia di Siena (Zona A): Poggibonsi.

Trentino-Alto Adige

Provincia di Bolzano (Zona A): Bolzano.

Provincia di Trento (Zona B): Trento.

Umbria

Provincia di Perugia (Zona A): Perugia.

Provincia di Terni (Zona A): Terni.

Veneto

Provincia di Belluno (Zona A): Ospitale di Cadore.

Provincia di Padova (Zona A): Este, Limena, Monselice, Padova.

Provincia di Treviso (Zona A): Conegliano Veneto, Treviso.

Provincia di Venezia (Zona A): Mira.

Provincia di Venezia (Zona B): Venezia.

Provincia di Verona (Zona A): Verona.

Provincia di Vicenza (Zona A): Montebelluna, Vicenza.